

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Mostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione  
è autorizzato a presentare al Parlamento l'unico Progetto  
di legge riguardante l'Ordinamento dell'Amministrazione Superiore  
della pubblica istruzione, a svolgere i motivi, ed a sostenere  
la Discussione.

Dato

Vittorio Emanuele

Parigi



# Ordinamento Dell'Amministrazione Superiore della Pubblica Istruzione.

## Dell'Amministrazione Generale.

### Articolo 1.<sup>o</sup>

L'Amministrazione della Pubblica Istruzione comprende tutti gli Istituti, Collegi, Convitti, Scuole, e Stabilimenti di ogni maniera nei quali è dato un insegnamento regolare a titolo pubblico, salvo le esenzioni stabilite dalle leggi. Inviola inoltre a tutela degli ordini dello Stato, della morale e della Cultura nazionale, gli Istituti nei quali s'insegna a titolo privato.

### Art. 2.<sup>o</sup>

Essa si divide in tre parti corrispondenti ai tre gradi dell'Istruzione, cioè la Superiore, la Media Classica e Secondaria, e l'Elementare.

L'ordinamento particolare di ciascuna di esse e di diversi stabilimenti che ne dipendono, sarà determinato con le apposite leggi.

### Art. 3.<sup>o</sup>

Queste leggi determineranno parimenti le discipline che dovranno osservarsi nell'insegnamento privato, le qualità e le altre richieste dalle persone che vorranno attendere all'una o all'altra parte di esso.

## Dell'Amministrazione Superiore.

### Art. 4.<sup>o</sup>

La Direzione e l'Istruzione Superiore della pubblica istruzione sono esercitate in conformità delle leggi e dei Regolamenti dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Esso è assistito, nei termini prescritti dalla presente legge, da tre

Consigli Distinti che sono sotto la Sua Dipendenza; Dei quali il primo sotto il nome Di Consiglio per le Scuole Univeritarie e preposto all'Istruzione Superiore; il Secondo sotto il nome Di Consiglio per le Scuole Secondarie all'Istruzione Media Classica e tecnica; il terzo sotto il nome Di Consiglio per le Scuole primarie alla Istruzione Elementare.

Del Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 5.

Il Ministro e responsabile Della esecuzione Delle Leggi che governano le diverse parti Della pubblica Istruzione e Di quelle che Determinano le condizioni Dell'istruzione Data liberamente negli Stabilimenti privati.

Quindi spetta a lui il fare e il riformare, colle nomine Stabilite, i Regolamenti che si riferiscono alla esecuzione Di queste Leggi e lo approvare quelli che gli fossero proposti Dai Consigli.

Art. 6.

Vigila Sia Direttamente, sia per mezzo Delle Autorità Da lui Dipendenti, o Di Speciali Delegati, sopra tutti gli Stabilimenti consacrati all'istruzione, curando dovunque l'osservanza Delle Leggi e Dei Regolamenti, e facendo le Provisioni a ciò necessarie.

Art. 7.

A lui fanno capo o immediatamente o mediatamente tutte le autorità Scolastiche. Mantiene fermo fra queste i vincoli Di Supremazia e Di Subordinazione Stabilite Dalle Leggi e Dai Regolamenti.

Dirige sui Conflitti che possono avvenire fra l'uno e l'altro Di tali Consigli o fra i Consigli stessi e le Autorità e gli Ufficiali inferiori.

Annulla e riforma gli atti Dei Consigli Dove siano contrari alle Leggi o ai Regolamenti, o usino le attribuzioni loro.

Pronunzia Definitivamente sui ricorsi introdotti contro le risoluzioni Dei medesimi, o che gli siano regolarmente mandati Dalle Autorità e Dagli Ufficiali a cui i Consigli sono preposti, o che vengono Direttamente mossi Dai privati.

Del Consiglio per le Scuole Universitarie.  
Del Consiglio per le Scuole Secondarie.  
Del Consiglio per le Scuole Primarie.

Art. 8.

Il Consiglio per le Scuole Universitarie è costituito di Cinque Consiglieri.  
Essi saranno scelti fra le persone riputate d'onore a somigliante ufficio o per esperienza acquistata nel governo degli Studi Superiori, o per un lungo esercizio nell'alto insegnamento, e per chiara nome e pregiata opera nelle scientifiche e letterarie Discipline.

Gli altri due saranno scelti fra i Professori effettivi delle diverse Scuole.  
La scelta dei Consiglieri di quella prima che della seconda categoria sarà fatta in guisa che le diverse Scuole degli Studi siano sempre nel Consiglio rappresentate simultaneamente ed egualmente come meglio si può.

Art. 9.

Il Consiglio per le Scuole Secondarie è costituito di Cinque Consiglieri.  
Essi saranno scelti fra le persone riputate d'onore a somigliante ufficio o per esperienza acquistata nella direzione ed ispezione degli Studi, o per le funzioni adempiute nell'insegnamento letterario o scientifico, o per chiara rinomanza nelle Lettere, o per singolare stima meritata nel governo di pubblici Istituti d'istruzione secondaria, o nell'esercizio di privato insegnamento nelle Discipline principali delle Scuole medie.

Gli altri due saranno scelti fra i Professori d'insegnamento pubblico dei quali è principalmente incaricato a perfezionare gli Studi, e fra quelli adottati negli Istituti pubblici consacrati all'insegnamento medio.

La scelta per le due categorie verrà fatta in guisa che le diverse parti dell'insegnamento secondario Classico e Tecnico sieno rappresentate nel Consiglio per le Scuole Secondarie come meglio si può.

Art. 10.

Il Consiglio per le Scuole Primarie è costituito di Cinque Membri.  
Essi saranno scelti fra le persone riputate d'onore a tale ufficio, o per aver

Sopraintese a questa parte Del pubblico insegnamento, o per gravi studi e  
pregiate opere intorno alla materia pedagogica, o per aver Dirette le  
Scuole Stabilite per l'istruzione Dei Maestri Elementari.

Gli altri Cui saranno scelti fra i Professori rivolti a queste ultime  
Scuole, e fra gli Ispettori Dell' Istruzione primaria.

La scelta Dei Consiglieri Se Della prima come Della Seconda Categoria si  
fara in modo Che i grandi interessi morali Della Società, l'educazione religiosa  
e l'istruzione, abbiano ciascuno in questo Consiglio la Debita rappresentanza.

Art. 11.

Ciascuno Di questi Consigli avra a Capo un Presidente scelto nel suo  
Seno fra i Membri Della prima Categoria.

Art. 12.

Le nomine Di tutti i Membri Di questi tre Consigli e quella Dei  
rispettivi Presidenti appartiene al Re.

Art. 13.

Presidenti ed i Consiglieri preletti rimangono in Ufficio Quattro anni.  
Però ogni Consiglio si rinnovellera alternativamente ogni secondo  
anno prima per Due poscia per tre Di suoi Membri.

Appena i tre Consigli saranno costituiti vera tratto a sorte il nome Dei  
Consiglieri che dovranno uscire alla fine Del primo biennio.

I Consiglieri tratti Dalla prima Categoria potranno essere immediatamente  
rieletti. Quelli Della Seconda non potranno esserlo per Consiglio Da cui uscono.

In caso Di Surrogazione Di uno Dei Consiglieri, il surrogante rimarra in  
Carica solamente Durante il tempo in cui Doveva Starvi il Surrogato, potra  
però essere rieletto al suo primo uscita D'ufficio.

Art. 14.

Presidenti Dei tre Consigli hanno uno stipendio fisso.

I Consiglieri riceveranno una indennita per ciascuna tornata Del  
Consiglio alla quale assisteranno.

Gli stipendii e le indennita in Diverso sono fissati nella Tabella  
annessa alla presente legge.

dom

Art. 15.

Ciascuno dei Tre Consigli tiene in un locale particolare a certi giorni Determinate, ed ogni qualvolta il Ministro lo Convoca, o lo richiama la Direzione Degli affari. —  
Non può Deliberare se non è presente la maggioranza Dei Consiglieri. —  
Le Deliberazioni Sono fatte a maggioranza Dei voti: In caso Di parità, il Presidente ha voto preponderante. —

Art. 16.

Il Presidente convoca il Consiglio, ne dirige le Discussioni, e appone la sua firma agli atti che spedisce a nome Dei Tre Consigli. —  
Nell'intervallo Dell'interim Da farsi agli affari Di semplice esecuzione ed a tutti quelli che non toccano il Comorso Dell'intero Consiglio. —  
Procura i Documenti e le informazioni necessarie a chiarire le Deliberazioni Del Consiglio. —  
Tramette le Questioni Ministeriali che sono mandate al Consiglio, e quelle che sono fatte nei limiti Delle sue attribuzioni Dei Consigli Stessi, alla Autorità dei Ufficiali cui compete il provvedimento alla esecuzione Delle medesime. —  
I suoi atti sono iscritti a protocollo ed egli ne tiene conte al Consiglio. —

Art. 17.

Segretari Capi D'ufficio Del Ministero Sono Segretari Dei Consigli, Ciascuno per la parte Dell'istruzione alla quale attende. —

Art. 18.

Un Regolamento Determinerà più particolarmente le attribuzioni Di ciascuno Dei tre Presidenti, e le loro relazioni col Ministro, e stabilirà le norme Da seguirsi nella Distribuzione interna Dei lavori Dei Consigli. —

### Attribuzioni generali dei Tre Consigli.

Art. 19.

I Tre Consigli predetti, sotto la Direzione Del Ministro, Curano, per la parte che a ciascuno Di essi è assegnata, l'operosità Delle leggi e Dei Regolamenti Dell'istruzione pubblica, vigilando sui Diversi Stabilimenti Scolastici e sulle Autorità incaricate alla Direzione Dei medesimi. —

i Professori effettivi e emeriti, il quale assistito da un Vice Rettore, scelto  
parimenti dal Re fra i Professori effettivi, e dal Consultore regale, eseri-  
terà sotto la Dipendenza del Consiglio per le Scuole Universitarie, quelle fra  
le attribuzioni dei rispettivi Consigli Universitarii, le quali per la loro natura  
non possono convenientemente essere esercitate dal Consiglio medesimo,  
né essere delegate ai Consigli delle Scuole.

Quali sono: la Sorveglianza dell'economia interna e della Disciplina  
della Università: le Divisioni intorno ai licenzii per ammissione ai Corsi e  
agli Esami: l'ispezione sulle Dispense: la Spezione dei Diplomi.

Il Vice Rettore e il Consultore hanno voto puramente consultivo.

Il Rettore avrà egualmente le attribuzioni del Presidente del rispettivo Consiglio  
Universitario, e quelle degli attuali Rettori che ceperano di ufficio col Espere  
di questo Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il Rettore sarà Surrogato in tutte  
le sue diverse funzioni dal Vice Rettore.

Art. 27.

Per ciò che tocca particolarmente l'indirizzo dell'insegnamento e l'ordine  
degli Studi, le attribuzioni dei rispettivi Consigli Universitarii saranno  
per ora esercitate dai Consigli delle diverse Scuole, ciascuno per la parte  
che concerne la Circolazione Scientifica delle Scuole stesse.

Perciò ai medesimi appartiene il promuovere presso il Consiglio delle Scuole  
Universitarie i provvedimenti che stimeranno necessari al miglioramento  
dell'istruzione: il proporre i programmi annuali dei Corsi, chiamando  
a prender parte alle Deliberazioni in proposito, i Professori rispettivi; e  
approvare i ripetitori e l'ammettere gli esami dei Candidati all'aggregazione.

Art. 28.

Fino alla promulgazione delle leggi Sovramenzionate rimarranno in ufficio,  
e saranno poste sotto la sorveglianza dei relativi Consigli le Autorità e  
gli Ufficiali Destinati alla Direzione e all'istruzione degli Stabilimenti di  
Istruzione Secondaria e Primaria, attualmente subordinati alle Commissioni  
permanenti per le Scuole Secondarie, al Consiglio Generale per le Scuole Elementari  
e ai Consigli Universitarii dove questi fanno le loro rispettive funzioni e consigli.

Prav

Art. 29.

All' fine della esecuzione di questa Legge e di queste Disposizioni Transitorie, un Regolamento Generale Determinerà particolarmente l'ordine delle Relazioni fra le diverse autorità e fra i vari ufficiali dell' Istruzione pubblica e i loro Consigli. Appognerà a ciascuna di queste Autorità ed uffizii subordinati le attribuzioni e le innumberanze che, secondo il sistema di questa Legge, loro competono.

A questo stesso fine, come altresì a quello di avere, quanto prima sarà possibile, alcune parti della Legislazione Scolastica in armonia coi principii che governano il nuovo Diritto pubblico, è fatta facoltà al Ministro della pubblica istruzione di promuovere sotto la sua responsabilità, gli opportuni Decreti Regi, e fine di riformare con appositi Regolamenti e quelle Disposizioni delle antiche Leggi Scolastiche che per l'invole loro puramente regolamentare appartengono all' Autorità Regia.

Art. 30.

Tutte le Disposizioni legislative che si trovano in opposizione alla presente Legge sono abrogate.

# Tabella

degli Stipendi dei Presidenti dei Tre Consigli  
e delle Indennità dei Consiglieri.

---

Tre Presidenti a L. 4000. ciascuno.	L. 12000.
Indennità di L. 15. per ogni Giornata cui saranno Presenti i Membri Del Consiglio per le Scuole Universitarie.	
Indennità di L. 10. ai Membri Dei Consigli per le Scuole Secondarie e Primarie.	

*Relazione*  
alla Camera dei Deputati

---

*Ordinamento*  
della Amministrazione Superiore  
della Pubblica Istruzione.

---

Relazione  
alla Camera dei Deputati.

---

Signori,

Non è mio intendimento di venir qui discutendo tutti i gravi problemi che si riferiscono al pubblico insegnamento, né di esporre e chiarire le molte questioni che la materia mette innanzi chi la voglia trattar suonavante risalendo ai principii del Diritto e mostrando le sue attinenze coi sommi veri che signoreggiano la scienza e la Costituzione Sociale.

Somiglianti inchieste troveranno più ruomocata dove allorché io avrò l'onore di introdurre in Parlamento e sottoporre alla Vostra Graziosa attenzione l'ipotesi dell'insegnamento Universitario dove, per la pugnua delle opinioni e la varietà delle sentenze, riservasi appunto di stabilire e segnare i confini del Diritto Governativo e del Diritto Individuale, e di attemperarli nella pratica alle particolari condizioni del vivere civile e delle Nazionali tradizioni.

Sarebbe come che profondi Gissarri non possono avere sulla sostanza della presente legge e che i possibili Gipsensi non sieno per versare che intorno ai suoi accidenti, i quali



Di lor natura mutabili vanno più  
Soggetti alla verità (e giudizi).

Nel vero nessuno forse si noi contrastava  
allo Stato, così come è nei moderni tempi  
costituito, la potestà di insegnare, e molto  
all'incontro chiameremo Dovere ciò che  
comunemente in questa materia si dice  
Diritto sociale. E nessuno parimente  
vorrà negare al Padre il naturale Diritto  
di istruire ed educare i proprii figliuoli,  
di che consegue la favola di Pelopardo altrui.

Così nessuno contenderà, io credo, alla  
~~Chiesa~~ ~~Chiesa~~ ~~Chiesa~~ il Diritto di insegnare la  
verità della fede. Serui l'insegnamento  
ufficiale e l'insegnamento privato, ambedue  
del rimanente saniti abantuo dalla  
nostra legislazione non troviamo contraddi-  
tori, il modo della questione sta nel  
determinare le relazioni che passano fra  
l'uno e l'altro, nel circoscrivere i confini  
e nel munirli di quelle garantizie che  
assicurino il conseguimento del loro  
intento finale, che è il perfezionamento  
morale ed intellettuale dell'individuo e  
l'incremento della cultura nazionale col  
minor possibile sacrificio della Libertà.

≡

Discorrendo ora dell'insegnamento ufficiale,  
come di quello che è soggetto principale della  
presente legge, egli è manifesto anzi tutto, che  
egli è per l'altrezza e per la bontà propria per  
raggiungere un grado di perfezione, per cui non  
soltamente non ingelosisce e non teme della  
concorrenza privata, ma serve anzi di modello  
e di stimolo alla libera scuola. Perciò è  
mestieri ordinare il governo in guisa, che la  
volontà dello Stato impuri uniforme in tutti  
gli Istituti da lui dipendenti, e che l'azione  
sua non venga interrotta o snervata da  
impacci che le si farino per via. La legge  
del 4. Ottobre 1848. segna nella storia del  
patrio insegnamento il primo passo fatto  
verso il portar via i vizi costituzionali  
ordinamento delle provviste scolastiche, di  
che vuoi dare lode all'egregio Ministro  
che la promoveva. Se non che questa legge  
molto più per avventura soverchiamente  
le ruote e gli ingegni dell'amministrazione,  
onde che mentre l'esperienza ha provate le  
ottime parti che la raccomandano, vengon  
pure dimostrando quelle che abbisognano  
di riforma e di emendamenti.

Anzi tutto giova ritornare all'autorità

Ministeriale efficace e prima la sua forza,  
la quale se trovisi debilitata o dimezzata,  
cepa la Sindacabilità Del Ministro, e vien  
meno una Della primarie tutele Del Governo  
Costituzionale. I Consigli Di cui vuole si  
circondare la persona Reputata a reggere L'  
Istruzione pubblica per aiutarla nelle speciali  
e molteplici attribuzioni sue non debbono  
uscire Dal ministerio lor proprio che è Di  
consultare piuttosto che Di amministrare, Di  
illuminare la mente che Dirige la macchina  
governativa, non preoccuparne la Delibera-  
zione, indugiare i provvedimenti, annulla-  
re l'iniziativa.

Occorre che lo spirito Da cui sono essi  
informati si diffonda uniforme per tutto  
lo Stato, e che non si Dura esservi Differenza  
o sfiducia Di voleri la Dove l'unità è  
iniziativa è requisito essenziale Della scuola  
Ufficiale. Giova inoltre che tali Consigli  
sovraintendano ciascuno a quel ramo D'  
Istruzione cui sono preposti e che nella Chiesa  
Di loro Uffici siano autonomi per forma  
che sopra Di essi non stia altro consiglio, il  
quale o ne ponga l'autorità e spieghi a se  
chiamati quelle giurisdizioni che meglio si

M

esecutano Da chi moderando l'intero sistema  
meglio ne conosce i particolari e i prudenti, e  
meglio può giudicare Di quanto vi si attiene  
per metodo o per Disciplina.

Raw-

Per contrario Dimenzando le giurisdizioni,  
ponendo Diversi centri all'azione Giuridica, non  
solo gli affari soprano ritardi, o vengono  
preziosamente sbrigati, ma si corre il  
pericolo Di costituire un corpo soverchiamente  
preponderante, il quale presto o poi assorbisca  
la vita Degli altri Consigli e per poco non  
contrasti la Supremazia Governativa.  
Infine egli è per conveniente che i Consiglieri  
non godano Della perpetuità Dell'ufficio  
affinche l'aura Dell'opinione vi rimovi le  
sue correnti, e le nuove idee siano rappresentate  
Da uomini che le professino. Né troppo  
numerosi vogliono essere i Consigli, perché  
non assumano gli onori Della assem-  
-blee e perché attendano piuttosto ad aiutare  
la spedizione Della pratica che alla Discussione  
Dei principii la quale è Del Parlamento  
e Del Governo.

La legge che D'ordine Di S. M. ha l'  
onore Di sottoporre alla Vostra Disamina,  
o Signori, poggia appunto sopra concetti

≡

Superiormente inviciti.

Al Ministro come all' unico rappresentante giuridabile del potere esecutivo, mettono capo tutte le autorità della pubblica istruzione. Egli procura l' osservanza delle leggi e dei Decreti, egli fa a tal uopo le necessarie provvidioni. Da lui dipendono gli Istituti educativi mantenuti dal Governo, esso invigila la Scuola privata a tutela degli ordini dello Stato, della morale e della cultura. Esistono in questa bisogna tre Consigli, che si dividono secondo i termini della pubblica istruzione: I conflitti che possono nascere fra di essi sono dal Ministro composti, da lui si riformano e annullano quelle risoluzioni che fossero contrarie alla legalità. Da lui infine si pronunzia sovra i ricicami che le potestà scolastiche o i privati Cittadini movessero contro le Deliberazioni dei Consigli. Per tal forma rimane rafforzata l' azione centrale ed il Governo si circonda in pari tempo coi lumi di uomini periti e specialisti i quali mantengono viva la giurisprudenza amministrativa dell' insegnamento, ma non usurperanno uffici che mai potrebbero compiere senza deturpamenti dell' autorità Governativa.

J

afel

A questo step si crede non che  
opportuno necessario di abolire i Consigli  
Universitarii e le Commissioni permanenti  
di Genova e della Sardegna.

I Corpi Deputati a consigliare il Ministero  
in alcune parti del reggimento della pubblica  
istruzione debbono con lui essere in contatto  
immediato; che resti lungi dal centro, abban-  
donati alle influenze degli interessi e delle  
passioni locali, o rimettono della loro  
operosità o si arrovano un indebito ingerimento  
nell'amministrazione e ~~restano~~ <sup>non si vede</sup> si  
fanno della opposizione un pregiudizio. Senza  
che nel Governo bene ordinato non hanno  
da coesistere corpi subordinati i quali  
precedano per contraria via, e non può  
tollerarsi lo sconcio di un sistema ricevuto,  
esempi grazia, a Torino e respinto  
a Genova ed a Cagliari.

La composizione dei Consigli meritava  
pur epa attenta considerazione. Dapprima  
si riconosce la necessità di non riempirli  
di uomini a cui da altre gravi occupazioni  
sia tolto di essere tutti a questo ufficio che  
adimanda perseverante diligenza. Poi  
occorreva conformarli di qualità, che l'elemento

Gli insegnanti effettivi non avevo un  
assoluta maggioranza, imperocchè egli è  
dalla universale esperienza provato, che lo  
spirito di corpo fa talvolta vedere gli oggetti  
sotto un aspetto diverso da quello che hanno  
veramente. Oltre a ciò Governo e Consiglio  
discutere soventi argomenti che riguardano  
direttamente gli insegnanti, ausarebbe  
di leggeri, che egli non fossero giurati in causa  
propria. La Divisione in due categorie, l'una  
di insegnanti o di ufficiali della pubblica  
istruzione, l'altra di persone versate nell'  
insegnamento ma non in esso necessariamente  
militanti, provvede a che per un verso ciascuna  
parte d'istruzione abbia nel Consiglio i suoi  
rappresentanti e per l'altro impedisce, che il  
loro numero soverchi, di guisa che vi si  
tenghi un solo ordine di idee.

Ma se si volesse ridurre a semplicità  
la competenza dei Consigli, fu cura del  
Governo di conservare agli insegnanti  
quelle garantizie che in loro favore per  
introdurre un libero Governo, garantizie  
che salvano la dignità del Professore e lo  
preservano dall'arbitrio esclusivo della  
volontà Ministeriale. Altro è togliere

le pastoje Dell'amministrazione, rendere vera  
la responsabilita, imporre l'autocrazia Di  
Consigli subordinati, altro l'esautorarli  
pienamente e il conferire al solo Ministro  
intiera balia Di chi attende all'insegnamenti.  
Quindi nei casi Di grave purgazione o Di  
Destituzione e sempre richiesto il parere Del  
Consiglio, e cosi pure in quelle nomine per  
cui e necessaria la firma Sovrana; con chi  
si pon sull'avviso chi governa e s'impunano  
gli impeti Dello sdegno e Degli affetti.

Finalmente e spendere materie che Di lor  
natura riguardano i tre rami Dell'istruzione  
e sulle quali e mestieri udire la sentenza  
Di ciascun Consiglio per coordinare le  
provisioni e cuomovarle alle convenienze  
Delle singole parti, si concede faculta al  
Ministro Di convocare i tre Consigli a  
Congresso e hauogliarne gli avvisi. E  
suome puo eziamdio tornar utile Di  
conoscere in proposito l'opinione Di piu  
persone competenti, si Deve larghezza al  
Ministro stesso Di chiamare nel seno Del  
Congresso uomini estranei ai Consigli,  
stanzivono tuttavia che simili avunate  
siano puramente consultive e non si



intrattengano i vecchi degli argomenti  
per cui sono convocate. Questo spediente  
mentre assicura una riposata ed ampia  
Deliberazione, toglie il rischio di costituire un  
Corpo permanentemente eguale al Sovrano il quale,  
come intervenire presso altre Nazioni, si  
frapponga fra il Governo e i suoi Governati,  
e costituisca nello Stato libero uno Stato  
Dispotico insegnante.

Posto l'indirizzo scientifico e amminis-  
trativo in mano di un'unica autorità  
centrale ed impressa a tutti gli Istituti  
ufficiali la stessa Direzione, bimanova, per  
ciò che riguarda l'istruzione Universitaria,  
che si costituisce il Governo delle varie Scuole  
per modo, che ad esse fosse lasciata piena libertà  
di azione in ciò che riflette il loro interno ande-  
mento. Nissuno infatti meglio delle Scuole può  
dare alle Discipline proprie il conveniente indirizzo  
e niuno provvedere meglio alla dignità ed al decoro  
proprio. Così nasce la nobile emulazione fra le  
une e le altre, e le scienze se ne vantaggiano senza  
scapito della uniformità degli ordini generali.  
Parimenti la conseguente soppressione dei  
Diversi Consigli Universitarii, riuverrà una  
potestà locale per ciascuna Università, la quale

eseruita per quelle attribuzioni che non si  
poteriano devolvere al Consiglio Superiore  
Centrale. A ciò si provvede colla nomina  
di un Rettore il quale assistito da un  
Vice Rettore e dal Consultore legale ser-  
verà l'ordine all'economia della pes. e dell'Università,  
Quindi intendo all'amm. delle corsi e  
degli esami, riferisce sulle Comand. e i.  
Dispense e spedisce i Diplomi.

Per ultimo è noto, che nell'attuale legisla-  
zione Scolastica le parti legislative e le  
regolamentarie sono in se po. codificate in un  
Corpo solo, motivo che non è priva gravi  
difficoltà quando una sola autorità dettava  
Leggi e Regolamenti, ma che genera ora  
una confusione gravissima, sempre che si  
addivenga ad alcuna provvisione parziale,  
e perciò male agevole lo scrivere con perfetta-  
mente le une parti dalle altre da contentare  
i più difficili. Sarà un ultimo articolo  
della presente legge conferisce al Ministro  
la facoltà di fare appunto questa revisione  
sotto la sua responsabilità mediante Decreti  
Reali, affine di porre in armonia l'attuale  
riforma cogli ex. inamente antichi che  
non hanno carattere legislativo, avvegnaché  
scritti nelle leggi.

Signori l'attento esame delle  
Disposizioni di questa legge vi dimostrerà  
quanta semplicità s'è cercata nella  
macchina dell'insegnamento, quale  
spiccezza di pratiche per s'è ottenuta e  
quale impulso sia per ricevere l'incremento  
degli Studi. Non parlo del risparmio di  
Denaro che pure è notevole: Insisto sull'  
urgenza e sulla necessità della pronta  
discussione della legge.

non

Non è buono infoccar le tinte per provare  
che gli Studi hanno bisogno di ristauri e  
per confessare il rilassamento della disciplina  
e una certa remissione nell'eseguimento dei  
Doveri scolastici. Si che non vuolsi tanto  
attribuire a debolezza di chi governa, né  
a mal volere di chi insegna, quanto alla  
incertezza in cui versano le menti intorno  
alla definitiva Costituzione del pubblico  
insegnamento. Allora una legge si  
prepara biscomode di emendamento e si  
aspetta inutilmente quella che la riformi,  
pur sempre dovendosi ripetere che la riforma  
è necessaria, entra negli animi una spina  
che rallenta l'opera e ottunde il sentimento  
del dovere; per cui l'incremento della

≡  
≡  
≡

material gerarchia, ma si erusta lo  
Spirito Vitale che la move. Perciò io  
trauonamo ~~noi~~ i Signori, con quelle  
più calde parole che per me si possa. Ci per-  
mano felicità al rinnovamento legislativo  
dell'Istruzione: Le leggi e gli Statuti fanno  
i proprii grandi e conferiscono alle Nazioni  
il primato dell'inivilimento. Ma le leggi,  
se in ogni tempo sono servite al patrio  
Cuore non in ogni tempo possono mantenere  
e auerscere al Cifueri, quelle influenze  
quelle glorie che alla scienza sono riservate.  
Instauriamo, o Signori, una forte e libera  
educazione in ueruno uomini atte alle grandi  
imprese.

L'ordinamento dell'amministrazione  
Superiore è la pietra fondamentale dell'  
edifizio della pubblica istruzione. Appena  
Voi avrete dichiarato in ciò il vostro  
intendimento, io intenderò la Legge  
Universitaria, e quindi la Secondaria;  
ne per me starà, o Signori, che senz'altro  
invece il Piemonte non sia Citato Ci un-  
compiuto della Pubblica istruzione  
infermate a quei principii che Ci bene  
vivificare tutti gli ordini dello Stato. Per me



secondo i concetti sopra annunziati.  
A ~~not. mat. università~~  
~~in appoggio~~  
~~questo~~

E fermo mio proponimento, signori,  
Di patrocinare Dinanzi a Voi in qualità  
Di Deputato e Come Ministro Del Re  
la libertà D'insegnamento, Da cui ho  
fede Chebbano gli Studi avere incremento,  
tranquillità le Coscienze, la Patria  
Splendore.